Prot. n. 7356
del 05/08/2026

BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE AFAM PER L'A.A. 2026/2027 FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE PER IL SAD AFAM031 ex COMJ/11 – BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ, PRESSO IL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "*LICINIO REFICE*" DI FROSINONE

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante «Regolamento concernente norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», con particolare riferimento agli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'articolo 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis all'articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 9 novembre 2021, recante «Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»;

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, con riferimento ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);

VISTO il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014;

VISTO l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», e successive modificazioni e integrazioni, nonché il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna», a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante «Modifiche al Codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo»;

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo»;

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante «Regolamento concernente criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante «Regolamento concernente la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508», e i relativi decreti attuativi;

VISTO il Decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e i campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 22-bis;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante disposizioni in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, con particolare riferimento all'articolo 64-bis, comma 3;

VISTO il Decreto interministeriale 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, le lauree specialistiche (LS) di cui al D.M. 509/1999 e le lauree magistrali (LM) di cui al D.M. 270/2004 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il D.M. n. 331/2019 concernente l'equipollenza dei diplomi del previgente ordinamento con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, recante «Regolamento concernente le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM»;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto AFAM e, in particolare, il C.C.N.L. «Istruzione e Ricerca» 2019-2021 del 18 gennaio 2024;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui al C.C.N.L. «Istruzione e Ricerca» 2019-2021 – Sezione AFAM del 18 gennaio 2024;

VISTO il Regolamento d'Istituto per il reclutamento del personale AFAM, adottato con decreto direttoriale prot. n. 6950 del 13 ottobre 2025;

VISTO il budget assunzionale per l'anno accademico 2026/2027 risultante dai dati presenti nella piattaforma ANAGRAFICHE AFAM, di cui alla nota MUR n. 6324 del 30 giugno 2026;

VISTA la deliberazione del Consiglio Accademico n. 23, di cui al verbale n. 9 del 16 luglio 2026, e la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 49, di cui al verbale n. 10 del 16 luglio 2026, con le quali è stata assegnata una quota di budget assunzionale per l'anno accademico 2026/2027, ai fini del conferimento di un incarico di docenza a tempo indeterminato, mediante mobilità, nel Settore Artistico Disciplinare AFAM031 (ex COMJ/11 – Batteria e percussioni Jazz);

VISTA la nota MUR n. 10490 del 1° settembre 2025, recante il verbale di confronto in materia di mobilità del personale delle istituzioni AFAM (23 maggio, 4 e 23 giugno 2025) e, in particolare, l'Allegato 1 «Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno 2025»;

VISTA la nota MUR n. 7553 del 24 luglio 2026, avente ad oggetto «Reclutamento del personale docente e ricercatore – anno accademico 2026/2027»;

VISTA la nota MUR n. 7866 del 30 luglio 2026, avente ad oggetto «Aggiornamento termini reclutamento personale docente e ricercatore a.a. 2026/2027»;

VISTA la nota MUR n. 7948 del 31 luglio 2026, avente ad oggetto «Reclutamento personale tecnico-amministrativo a.a.2026/2027. Chiarimenti in merito al reclutamento del personale docente/ricercatore e tecnico-amministrativo».

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. È indetta una procedura di mobilità per il personale docente – C.C.N.L. – Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM – per il settore artistico-disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare
AFAM031 (ex COMJ/11)	**Batteria e percussioni jazz**

2. La sede di servizio del posto messo a mobilità di cui al comma precedente è la seguente:

   - n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato presso il Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone, sito in via Michelangelo n. 23 – 03100 - Frosinone (FR).

3. Riguardo alla rispondenza della professionalità ricercata con i fabbisogni della ricerca e dell'offerta formativa dell'Istituzione, si evidenzia che il/la candidato/a dovrà possedere adeguate abilità tecniche e competenze musicali, culturali e interpretative relative allo strumento, e a quelli affini, necessarie per affrontare, con piena consapevolezza delle correlate prassi esecutive, i diversi repertori delle varie epoche fino ai nostri giorni. Dovrà inoltre dimostrare una solida padronanza degli aspetti esecutivi e interpretativi legati all'uso dello strumento nell'attività concertistica solistica, d'insieme e con orchestra.

4. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede come descritto nel presente bando.

5. Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone, sul Portale dei concorsi AFAM BANDI (https://afam-bandi.cineca.it/) e sul Portale unico del reclutamento (portale

InPa: http:/ / www.Inpa.gov.it).

6. I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono pari a trenta giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Bando ovvero entro e non oltre le ore 23:59 del 04/09/2026.

Art. 2 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

   a. essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM, inquadrati nel medesimo settore artistico-disciplinare e profilo per il quale è stata indetta la procedura;

   b. essere docenti a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM, inquadrati in un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando di mobilità, presentando contestualmente alla propria candidatura apposita domanda di passaggio al suddetto settore artistico-disciplinare. La domanda è valutata preventivamente dal Consiglio accademico ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.P.R. 83/2024. Nello specifico, se la domanda dei/delle candidati/e vincitori/vincitrici è ammissibile e la valutazione non manifestamente negativa, il Consiglio Accademico, **entro il 28 settembre 2026**, trasmette al CNAM, la domanda di passaggio al nuovo settore artistico-disciplinare dei/delle candidati/e vincitori/vincitrici, unitamente alla delibera e al curriculum vitae dei/delle candidati/e contenente tutti i titoli valutabili. Il CNAM stabilisce preliminarmente i criteri di valutazione, uniformi per ciascun settore artistico-disciplinare, e valuta nel merito la congruità delle esperienze e delle competenze professionali, artistiche, didattiche e di ricerca del/della docente rispetto al settore artistico-disciplinare di destinazione. **Entro il 2 ottobre 2026**, il CNAM adotta, con delibera, un breve giudizio motivato redatto, per ciascun/a candidato/a, con riferimento ai criteri adottati per il settore artistico-disciplinare di destinazione. Il giudizio è trasmesso dal CNAM direttamente all'Istituzione che provvederà a comunicare, tempestivamente, l'esito ai/alle candidati/e vincitori/vincitrici. Nel caso in cui il giudizio espresso dal CNAM sull'istanza di passaggio al nuovo settore di destinazione del/la candidato/a vincitore/vincitrice risulti non favorevole, l'Istituzione procede allo scorrimento della graduatoria e comunica l'esito della procedura al/alla candidato/a successivo/a.

2. Ai sensi dell'art. 17 c. 23 del D.P.R. 83/2024 e s.m.i., è fatto espresso divieto di partecipare alla procedura per coloro che abbiano un grado di parentela o di

affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il personale appartenente all'area EQ, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio Accademico.

3. Non sono ammessi/e a partecipare alla presente procedura i/le dipendenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano soggetti al vincolo di permanenza nella sede di prima destinazione previsto dall'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. La sussistenza del predetto vincolo costituisce causa di esclusione dalla procedura. Il/la candidato/a è tenuto/a a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere soggetto/a al vincolo quinquennale ovvero di averne già assolto la durata prevista dalla legge. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e di disporre l'esclusione dalla procedura in caso di accertata insussistenza del requisito di ammissione.

4. Tutti/e i/le candidati/e sono ammessi/e alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3 - Costituzione della graduatoria

1. Al termine della procedura di mobilità di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille).

2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:

   a. Titoli ed esigenze di famiglia: punteggio massimo pari a 200 (duecento);
   b. Esperienza artistica e professionale: punteggio massimo pari a 800 (ottocento).

3. Per l'inserimento in graduatoria la valutazione dell'esperienza artistica e professionale, di cui al punto b) del comma 2 del presente articolo, deve essere pari o superiore a 400 punti.

4. L'elenco degli/delle idonei/e è finalizzato esclusivamente alla mobilità di cui al presente bando e non potrà essere utilizzato per altre finalità. La validità della graduatoria è limitata all'anno accademico per il quale è indetta la procedura.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda.

1. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato A e deve essere inviata a mezzo PEC personale, intestata al/alla candidato/a, **entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 04/09/2026** al seguente indirizzo:

conservatoriofrosinone@livepec.it

2. Nella domanda (Allegato A) devono essere riportati:

a. Nome e Cognome;
b. Data e luogo di nascita,
c. Nazionalità;
d. Codice fiscale;
e. Istituzione AFAM di appartenenza e SAD/profilo di appartenenza;
f. Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
g. Recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC) intestata al/alla candidato/a;
h. Dichiarazione di insussistenza dei vincoli di parentela ai sensi del D.P.R. 83/2024 e s.m.i.;
i. Dichiarazione di insussistenza del vincolo quinquennale di sede, ai sensi dell'art. 35, co. 5-*bis* del D.Lgs. 165/2001.

3. Il/la candidato/a può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza indicata nel bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione **esclusivamente** l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

4. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni rese nella domanda di partecipazione deve essere tempestivamente comunicata all'istituzione, tramite PEC, all'indirizzo conservatoriofrosinone@livepec.it. L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del/la candidato/a all'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o recapito da parte del/la candidato/a, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.
5. La domanda dovrà essere:

- compilata in tutte le sue parti utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando;
- sottoscritta dal/la candidato/la;
- scansionata in formato PDF;
- inviata all'indirizzo PEC indicato nel bando.

6. Non saranno prese in considerazione domande prive di firma, incomplete e/o inviate in formato diverso dal PDF pubblicato.

7. Nel caso in cui la documentazione presentata da chi richiede punteggi, precedenze, titoli sia incompleta, l'Istituzione si riserverà di attivare l'istituto del "soccorso istruttorio", contattando l'interessato/a e consentendo l'eventuale integrazione che

dovrà comunque riguardare esclusivamente documenti esistenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda, come specificato nella nota MUR-AFAM n. 7553 del 24/07/2026.

Art. 5 - Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria.

1. I titoli generali, i titoli artistici e professionali dichiarati dal/la candidato/a devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

2. Per i titoli attestanti l'anzianità di servizio si considerano quelli maturati fino all'a.a. 2025/2026 compreso.

3. I titoli attestanti le esigenze di famiglia devono essere posseduti sia alla data di presentazione della domanda, sia alla data della presa di servizio nel Conservatorio che ha indetto la procedura.

4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei/delle candidati/e sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso, il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.

5. Non è consentito ai/alle candidati/e fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.

6. Il riconoscimento dei titoli di studio equivalenti (equipollenti) conseguiti nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere acquisito entro la data di scadenza del bando.

7. I titoli di servizio a tempo determinato o a tempo indeterminato prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in altri Paesi UE, ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE, devono essere debitamente dettagliati e devono essere certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

Art. 6 - Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda e/o eventuali integrazioni della stessa, pervenute oltre il termine di scadenza perentorio, previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate.

2. Sono inammissibili le domande per le quali risultino assenti i requisiti previsti dall'art. 2.

3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Commissione

1. La commissione valutatrice è composta da tre docenti di ruolo nel settore artistico-disciplinare o in settori affini a quello per cui è bandita la procedura di mobilità (art. 4, comma 5, lett. b del DPR 83/24).

2. La commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.

3. Ai/alle componenti della commissione di cui ai commi precedenti si applicano le incompatibilità di cui agli artt. 11 c. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24) e quelle previste dall'art. 17, co. 23 del DPR 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili e pertanto non possono essere nominati/e componenti della commissione, ai sensi dell'art. 9 c.3 del DPR 487/94, i membri dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali e i componenti del CNAM.

4. Le dimissioni di un/a componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore.

5. La commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 8 - Valutazione dei titoli di servizio, di studio e precedenze per il personale docente

1. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 200 punti. **Tale valutazione viene effettuata solo per coloro che hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 400 nei titoli di cui al successivo art. 9.**

2. L'anzianità di servizio viene valutata sulla base dei criteri adottati ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con nota n. 10490 del 01/09/2025, intendendo con il termine "ruolo" il servizio a tempo indeterminato e con il termine "pre-ruolo" il servizio a tempo determinato.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	
a) per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1)	p. 6

b) per ogni anno di servizio pre-ruolo prestato nelle Accademie di Belle Arti, nei Conservatori e negli ISIA in relazione al corrispondente ruolo di appartenenza	p. 6
c) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo diversi da quello di attuale titolarità nelle Accademie, nei Conservatori e negli ISIA nonché in ruoli o fascia diversi da quello di appartenenza	p. 3
d) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità (2) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)	p. 6 per i primi tre anni; p. 2 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno; p. 3 per ogni anno oltre al quinquennio.
e) per il servizio di ruolo prestato ininterrottamente da almeno tre anni senza soluzione di continuità nell'insegnamento di attuale titolarità, senza distinzione di fascia, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b) o in aggiunta a quello previsto dalla lettera c) in caso di servizio prestato su fascia diversa da quella di attuale appartenenza	p. 6 per i primi tre anni; p. 1 (per ogni anno) per il quarto e quinto anno; p. 2 per ogni anno oltre al quinquennio.
f) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di ruolo prestato in qualità di docente presso altri ordini di scuola statale in Italia o in altri Paesi UE ovvero in istituzioni pubbliche di alta formazione artistica e musicale in altri Paesi UE (Ai fini della valutazione i servizi prestati all'estero devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana	p. 1,5

NOTE Anzianità di servizio:

(1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente:

a) Ruolo dei docenti AFAM di prima fascia (dal 16/2/2005)
b) Ruolo dei docenti AFAM di seconda fascia (dal 16/2/2005)
c) Ruolo dei docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza (fino al 16/2/2005)

Il servizio presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali (ex IMP) è valutato al pari di quello prestato nei Conservatori di Musica. Il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità in tali istituti nell'insegnamento di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera e). Nel caso di istituti statizzati, per il personale docente il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nell'istituzione di attuale titolarità è valutato ai sensi della Parte A punto 1 lettera d) a decorrere dall'immissione in ruolo presso l'Istituzione (purché all'epoca fosse già pareggiata, altrimenti a decorrere dall'anno di riconoscimento dello status di IMP).

Il servizio svolto con contratto subordinato ai sensi del CCNL AFAM presso le Accademie storiche statizzate è valutato al pari di quello prestato nelle Accademie di Belle Arti. Il servizio prestato presso il Conservatorio Statale di Musica di Cesena e presso Conservatorio Statale di Musica di Rimini (ex IMP) è valido ai fini della continuità del servizio presso il Conservatorio di Musica di Cesena e Rimini.
(2) Ai fini della continuità il servizio svolto all'epoca nelle sezioni staccate non è, comunque, cumulabile con quello prestato nella sede centrale fatto salvo quello svolto nelle soppresse sezioni staccate per ciechi. I punteggi previsti comprendono anche la valutazione del servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego.

3. I Titoli generali vengono valutati, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

TITOLI GENERALI	
a) per ogni promozione di merito distinto	p. 3
b) per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblici concorsi senza accesso riservato per esami, o esami e titoli per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (1)	p. 4, per un massimo di p.12
c) per ogni diploma di Accademia di belle arti, di Conservatorio di musica, di ISIA, di Accademia di arte drammatica e danza, nonché diplomi di specializzazione o di perfezionamento conseguiti nell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o titolo estero dichiarato equipollente	p. 5
d) per ogni titolo universitario di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca o titolo estero dichiarato equipollenti	p. 4
e) per ogni corso di perfezionamento rilasciato da Università almeno di durata annuale	p. 2, per un massimo di p.4

NOTE Titoli generali:
(1) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

4. Le Esigenze di famiglia vengono valutate, ai sensi delle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, con i seguenti criteri:

ESIGENZE DI FAMIGLIA	
a) Per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p. 6
b) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p. 4
c) Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di	p. 3

età (2)	
d) Per la cura e l'assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge (3) (4)	p. 6
e) Per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104 (4)	p. 3

NOTE Esigenze di famiglia

(1) Il punteggio spetta solo per la sede presente nella provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data del termine di scadenza di presentazione della domanda; la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza della iscrizione stessa, in alternativa, con autocertificazione ai sensi del T.U 445/2000. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili tra loro.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nella provincia di residenza del familiare non vi siano istituzioni richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito per la provincia più vicina, purché compresa tra le preferenze espresse.
(2) Ai fini della considerazione del figlio come inferiore ai sei anni o che non abbia superato il diciottesimo anno di età si terrà conto della seguente prescrizione: il compimento di sei anni e diciotto anni che avvenga nell'arco di tempo a partire dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno in cui vengono disposti i trasferimenti comporta comunque l'attribuzione rispettivamente di punti 4 e punti 3.
(3) Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura da comportare di necessità la residenza nella provincia in cui è situato l'istituto medesimo;
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio - riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990 n. 309, programma che comporti di necessità la residenza nella provincia nel cui ambito è situata la struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, del citato D.P.R. n.309/1990.

(4) Non può essere cumulato il punteggio di cui alle lettere d) ed e) se si riferiscono alla stessa persona.

5. La valutazione delle Precedenze di cui al presente comma, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza artistica e professionale. L'ordine delle preferenze, in conformità alle indicazioni fornite dal ministero con Nota n. 10490 del 01/09/2025, è la seguente:

   a. Ha titolo a precedenza assoluta alla mobilità, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

   - soggetti privi di vista
   - soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^, 2^ e 3^ annesse alla tab. A L. 648/1950.

   b. Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.

   c. Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) hanno titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 comma 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 commi 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.

   d. L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda (1).

   e. I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

NOTE Precedenze

1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4

  L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 comma 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3- bis

  del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;
- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte;
- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:
  I) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L;
  II) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445

6. I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

Art. 9 - Valutazione dell'esperienza artistica e professionale del personale docente

1. I titoli relativi all'esperienza artistica e professionale saranno valutati in base alla loro rispondenza con i fabbisogni della ricerca e dell'offerta formativa dell'istituzione che ha emanato il bando, che sono specificati all'art. 1, comma 3 dello stesso.

2. Il/la candidato/a potrà presentare fino ad un massimo di 20 (venti) titoli, inerenti al Settore artistico disciplinare "Batteria e percussioni jazz" per il quale è stata bandita la procedura, ai quali potrà essere assegnato un punteggio complessivo pari a 800 punti. In caso di erronea presentazione nell'Allegato "A" di un numero di titoli superiore a 20 (venti), verranno valutati dalla Commissione solamente i primi 20 (venti) elencati, mentre i titoli dal ventunesimo in poi non saranno oggetto di valutazione.

3. In nessun caso la Commissione potrà valutare i titoli presentati in sovrannumero, né potrà effettuare una valutazione dei titoli secondo criteri differenti da quelli precedentemente enunciati.

4. I titoli valutabili sono:

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	**Fino a un massimo di punti 800**
- Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - Conseguimento di premi di rilevanza internazionale; - Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM; - Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti; - Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale.	Presentazione massima di 20 (venti) titoli.

5. La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7. Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

    - dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
    - dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l'attività è stata svolta;
    - della loro collocazione geografica, il più possibile diversificata;
    - della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
    - della quali delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del/della candidato/a;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;

- dell'importanza delle case editrici.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell'importanza dell'editore;
- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nel Bando, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori e possono prevedere una valutazione sintetica con un punteggio unico per tutti i titoli artistici presentati.

Art. 10 - Approvazione, pubblicazione, utilizzo della graduatoria di idonei/e.

1. All'esito della procedura di valutazione la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei/delle candidati/e secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli/dalle stessi/e. La graduatoria include i vincitori/vincitrice e gli/le idonei/e. L'inclusione in graduatoria è attribuita ai/alle candidati/e che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 400 su 800 nei titoli di cui al precedente art. 9.

2. Con decreto del Direttore del Conservatorio viene approvata la graduatoria di merito provvisoria **entro il 25 settembre 2026**. Detto provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*", sul Portale dei concorsi AFAM BANDI e sul Portale unico del reclutamento (portale InPa: http: / / www.Inpa.gov.it), come da nota MUR – AFAM n. 7553 del 24.07.2026.

3. Ogni comunicazione ai/alle candidati/e sarà, in ogni caso, effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone, sul Portale dei concorsi AFAM BANDI e sul Portale unico del reclutamento (portale InPa: http: / / www.Inpa.gov.it).

4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC intestata al/alla candidato/a, all'indirizzo: conservatoriofrosinone@livepec.it.

5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva

della graduatoria e dell'elenco degli/delle idonei/e, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti previsti all'art. 2, e all'immediata pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone, sul Portale dei concorsi AFAM BANDI (https://afam-bandi.cineca.it/) e sul Portale unico del reclutamento (portale InPa: http: / / www.Inpa.gov.it), come da nota MUR – AFAM n. 13499 del 06/11/2025, come da nota MUR – AFAM n. 7553 del 24/07/2026.

6. La graduatoria rimane vigente per il solo anno accademico al quale si riferisce il bando.

7. Il/la candidato/a può revocare la domanda entro i termini dell'approvazione della graduatoria definitiva.

8. Il Direttore, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, notifica al personale individuato e all'istituzione di provenienza l'avvenuto diritto alla mobilità. L'assegnazione non può essere revocata su istanza del/della dipendente.

Art. 11 - Perfezionamento della mobilità

1. L'esito della mobilità sarà comunicato al Ministero secondo le modalità annualmente disposte dallo stesso.

2. Il/la vincitore/vincitrice è tenuto/a a comunicare l'accettazione irrevocabile del trasferimento al Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone **entro il termine indicato nell'atto di individuazione, e comunque entro e non oltre il 6 ottobre 2026**.

3. Successivamente, il Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone provvede a pubblicare sul sito Afam bandi la graduatoria definitiva risultante dall'accettazione o dagli eventuali scorrimenti, **entro il 7 ottobre 2026**, riportando nella medesima l'indicazione del/della solo/a candidato/a vincitore/vincitrice e segnalando espressamente eventuali scorrimenti e i passaggi di settore eventualmente intervenuti.

4. All'esito della mobilità, che avrà comunque decorrenza dal 1° novembre dell'anno accademico di riferimento, il Personale individuato come vincitore/vincitrice potrà comunicare al Conservatorio la disponibilità al completamento di cattedra presso altre Istituzioni, secondo le modalità tecniche indicate nell'apposito Regolamento vigente nella sede di destinazione.

5. Il/la vincitore/vincitrice che rinuncia alla nomina/all'incarico o che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dal diritto alla

stipula del contratto e viene escluso/a dalla graduatoria, come espressamente richiamato dall'art. 17 c. 3 del DPR 487/94.

Art.12- Clausola di efficacia

L'efficacia della presente procedura e la stipula dei successivi contratti è subordinata all'adozione del DPCM autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 83/2024.

Art. 13 - Ricorsi

Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone, sul Portale dei concorsi AFAM BANDI (https://afam-bandi.cineca.it/), come da nota MUR – AFAM n. 13499 del 06/11/2025.

Art. 14- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai/dalle candidati/e. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore Amministrativo del Conservatorio.

Art. 15 - Norme finali

1. L'allegato A al presente bando costituisce parte integrante dello stesso.
2. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone e sul portale AFAM BANDI, con valore di notifica ai sensi di legge.
3. Il Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio Statale di Musica "*Licinio Refice*" di Frosinone, Dott. Marco Strippoli.

Data, 05/08/2026

Allegati:
- Allegato A (modello di domanda).

Il Direttore
M° Mauro Gizzi

Firmato digitalmente da:
MAURO GIZZI